COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2731-B) 605

PRESIDENTE 605, 606, 607, 609

ALBONI 606, 607

BARTOLE 605, 607

CAPUA 607

MARIOTTI, Ministro della sanità 607, 608

USVARDI, Relatore 605, 606

Votazione segreta:

PRESIDENTE 609

La seduta comincia alle 9,50.

BARTOLE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2731-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (2731-B), già approvato dalla XI Commissione del Senato nella seduta del 14 ottobre 1965, modificato dalla Commissione XIV della Camera nella seduta del 5 maggio 1966, modificato dalla Commissione XI del Senato nella seduta del 16 giugno 1966.

Sulle modifiche apportate dalla Commissione XI del Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole Usvardi.

USVARDI, Relatore. Signor Presidente, signor ministro, credo che sia comune volontà di tutti i colleghi varare finalmente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

La Commissione sanità del Senato, pur sollevando parecchie riserve sulle modifiche che sono state da noi apportate al testo della legge, ha dato prova di sensibilità limitando il suo intervento ad un solo emendamento. Il testo stenografico dice di una certa volontà di rinvio che era affiorata e subito accantonata tuttavia per la comune comprensione, dell'urgenza del varo del provvedimento, anche se questo provvedimento non è il migliore in senso assoluto.

A proposito delle paventate distonie per l'antismog e per gli sgravi sul gasolio, desidero informare i colleghi, per loro tranquillità, che il progetto governativo n. 3187 d'iniziativa dei ministeri finanziari e che prevede notevolissime agevolazioni fiscali (fino ad oltre il 90%) per gli olii combustibili destinati al riscaldamento domestico è all'ordine del giorno della Commissione VI Finanze e Tesoro per giovedì 30 giugno; ho l'onore di essere relatore di questo provvedimento.

Come abbiamo ripetutamente affermato, la riduzione sul gasolio contribuirà notevolmente alla lotta contro lo *smog*, poichè favorirà il largo consumo di combustibili a bassa concentrazione di sostanze inquinanti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato, desidero ricordare che il Senato ha riportato, all'articolo 13, al 3% il contenuto di zolfo per gli olii combustibili fluidi, con viscosità fino a 5 gradi *Engler* alla temperatura di 50 gradi centigradi, permessi sempre nella zona A (meno inquinata) e, limitatamente per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/H, per la zona B.

La nostra Commissione decise, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il passaggio dal 3 al 2% del contenuto in zolfo su proposta del collega Alboni, al quale fecero eco altri colleghi sulla scorta di precise sollecitazioni che erano state espresse al convegno scientifico tenuto a Roma sui problemi dellinquinamento, durante il quale il professore L'Eltore aveva chiesto alcune modifiche migliorative a salvaguardia della salute pubblica, tra le quali era questa da noi in seguito accettata.

Rimettendomi in quella occasione al giudizio della Commissione, sostenni che la battaglia per i cieli puliti avrebbe indubbiamente comportato numerosi oneri, ma che tuttavia essi erano necessari per difendere la salute pubblica.

Pur riconoscendo tale impostazione, si afferma ora in sede tecnica che non sarebbe possibile applicarla se non attraverso lunghi periodi di trasformazione degli impianti di raffinazione per il rifonimento del nostro mercato, che del resto non potrebbe neppure essere rifornito attraverso l'importazione. I motivi tecnici addotti sembrano plausibili; si dice infatti che gli olii combustibili al 2% di zolfo hanno bisogno di un lunogo periodo di raffinazione dall'alto costo (e di ciò ci siamo interessati sollecitando il provvedimento per il gasolio).

Dobbiamo tuttavia deplorare la campagna di stampa a pagamento che è stata condotta dalle grandi compagnie interessate. Noi vogliamo una legge attuabile, ma non vogliamo che gli interessi dei singoli siano i soli determinanti delle nostre scelte; la nostra Commissione studia i provvedimenti sotto l'aspetto prevalentemente sanitario. Non vogliamo tuttavia essere utopisti, e dato che è stato dimostrato che la legge nella formulazione da noi approvata sarebbe di difficile attuazione pratica, accogliamo le modifiche apportate nel corso della discussione al Senato, confortati dalle precise affermazioni del Ministro

che ha annunziato la ormai definita stesura del regolamento, regolamento che noi giudichiamo fondamentale per dare alla legge una sua efficacia.

. Questa nostra fatica sarà tuttavia premiata dal fatto che la legge sarà operante già nel corso del prossimo inverno; la legge antismog troverà in futuro le sue modificazioni ed i suoi perfezionamenti alla luce delle crescenti esigenze della collettività e dello sviluppo delle moderne difese tecniche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ricordare che l'emendamento da me proposto nel corso della discussione del disegno di legge, emendamento accettato dalla maggioranza dei colleghi, era stato da me presentato a nome del mio gruppo in seguito alle conclusioni cui si era giunti nel Convegno scientifico di Roma, convegno presieduto dal professor L'Eltore.

Nel corso della discussione, noi ritenemmo che le conclusioni di quel convegno fossero meritevoli di essere prese a base di proposte migliorative per questa legge antismog. Nessuno dei componenti questa Commissione è un tecnico in materia di combustibili e di raffinazione; noi dobbiamo del resto preoccuparci prevalentemente dell'aspetto sanitario dei problemi che ci vengono sottoposti, senza lasciarci influenzare da posizioni particolaristiche o personali. Dobbiamo pertanto deplorare le insinuazioni apparse a questo proposito sulla stampa, ed in special modo sul quotidiano « 24 ore », giornale sul quale i problemi sono presi in considerazione alla luce di interessi particolari e per la difesa di una ben determinata categoria.

Queste insinuazioni non ci toccano personalmente, poichè noi siamo pienamente coscienti della responsabilità e della obbiettiva regolarità della nostra posizione.

Dobbiamo tuttavia constatare che al Senato gli interessi particolari e privati sono riusciti a prevalere nei confronti dell'esigenza della tutela della salute pubblica, cosa questa che colpisce la nostra coscienza di legislatori.

Certo se noi fossimo portatori di interessi di settore della stessa natura di quelli difesi da « 24 ore » e da altri giornali similari, ci troveremmo oggi qui con una montagna di relazioni tecniche esattamente opposte e diverse da quelle piovute sui tavoli dei senatori. Siccome però ci preme — prima di ogni altra cosa — giungere rapidamente alla definizione

di un argomento tanto importante e fondamentale, pur mantenendo una posizione di riserva nei confronti dell'attuale soluzione, riteniamo tuttavia di non dover ulteriormente insistere.

Per cui considerando che la salute del cittadino è in ogni caso prevalente rispétto agli interessi di settore e di categoria, e che appunto al benessere dei cittadini deve essere prevalentemente dedicata la nostra attenzione, noi riteniamo sia bene soprassedere sull'emendamento apportato dal Senato al testo da noi approvato, confermando in ogni caso la nostra piena adesione al disegno di legge nel suo complesso.

Desideriamo in questo modo confermare il nostro appoggio ad una iniziativa di legge che si presenta per la prima volta in modo organico al fine di affrontare e definire, sia pure ancora un pò lacunosamente, il gravissimo problema dell'inquinamento atmosferico e della tutela della salute dei cittadini.

BARTOLE. Dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento apportato dal Senato al testo da noi approvato.

In primo luogo, ci rendiamo conto delle argomentazioni sollevate dal collega Usvardi, e perchè desideriamo che la legge diventi esecutiva al più presto, e perchè non si tratta soltanto di applicare la legge, ma di preparare per tempo anche i dispositivi inerenti alla legge stessa.

In secondo luogo, le perplessità sollevate dal Senato possono anche da noi essere condivise, perchè abbiamo bisogno che l'approvigionamento della materia prima sia il più grande possibile ed il più economicamente accessibile, e pertanto riteniamo che la modifica apportata dal Senato, aprendo nuove fonti di approvvigionamento, ci consenta una maggiore economicità nell'esercizio.

Fatte queste osservazioni e premesse, il Gruppo della Democrazia Cristiana si dichiara solidale per l'approvazione.

CAPUA. Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

MARIOTTI, Ministro della Sanità. Mi consenta, signor Presidente, di ringraziare la Commissione che tanta sensibilità ha dimostrato, e che si accinge ad approvare il provvedimento che sta così a cuore a tutti noi. Ringrazio la Commissione pensando allo sforzo notevole che tutti noi abbiamo fatto per

dotare il Paese di uno strumento legislativo che, pur non essendo perfetto, è tuttavia suscettibile di sviluppi e di correzioni per cui pian piano, attraverso un processo graduale, potranno essere realizzati gli obiettivi che la legge stessa si pone.

Certamente in parte non è vero quanto è stato pubblicato sulla stampa, ed anche se alcune reazioni e risentimenti sono giustificati, io devo affermare che se avessi dovuto sottostare, come tutti voi, alle pressioni di certi interessi, la legge probabilmente non sarebbe stata approvata. Infatti le pressioni non sono mancate nel corso dall'*iter* del provvedimento, e comprendo anche che, in base a questa legge le industrie dovranno sostenere uno sforzo piuttosto notevole, in primo luogo per una ricognizione dei loro impianti produttivi.

Possiamo quindi avere tutti la coscienza di aver compiuto il nostro dovere, al fine di salvaguardare e tutelare la salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13 nel testo da noi approvato.

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino 'a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto di zolfo non superiore al 2 per cento. La viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona A; nella zona B è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni tuttavia potranno, con deliberazione del consiglio comunale, stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emessioni di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento.

Il loro impiego è consentito, previa domanda all'amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'amministrazione comunale;

agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento dei singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona B.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al Sindaco del comune che provvederà sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario.

Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al Prefetto.

Al secondo comma, il Senato ha sostituito alle parole « ... non superiore al 2 per cento » le parole « ... non superiore al 3 per cento ».

Pongo in votazione l'emendamento apportato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona A; nella zona B è libero per gli impianti industriali e per quelli

superiori a 500 mila Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni tuttavia potranno. con deliberazione del consiglio comunale, stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito, previa domanda all'amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'amministrazione comunale;

agglomerati (matonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona B.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al Sindaco del comune che provvederà sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario.

Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al Prefetto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2731-B):

Presenti e votanti				31
Maggioranza				16
Voti favorevoli			30	
Voti contrari .			1	
(La Commissione appr	rov	<i>a</i>) .		

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese, Alboni, Barba, Barberi, Bartole, Berretta, Buffone, Cappello, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, D'Antonio, 'De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Di Mauro Ado Guido, Fada, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Messinetti, Moretti, Palazzeschi, Pasqualicchio, Pierangeli, Scarpa, Sorgi, Tantalo, Urso, Venturini, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO